



**COMUNE DI PIOLTELLO
PROVINCIA DI MILANO**

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI VENDITA SU AREE
PUBBLICHE
MERCATI, SAGRE, COMMERCIO ITINERANTE**

(D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114)

Collaborazione interna
Settore Gestione Tecnico Territoriale:
Sign.ra Daniela Panicola
Sig. Marco Maiocchi
Geom. Marco Perego
Arch. Marco Acquati

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 22/03/2006
divenuta esecutiva in data 08/04/2006**

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il commercio su aree pubbliche riveste a Pioltello una funzione distributiva molto rilevante, integrativa di quella della tradizionale rete in sede fissa, soprattutto per i generi di largo consumo alimentari e abbigliamento.

Vi sono 3 mercati: a Pioltello, a Seggiano e a Limito.

TAVOLA 1 - POSTEGGI AI MERCATI

	Localizzazione	Giorno	Alimentari	Non alimentari	TOTALE
Pioltello	Piazza Lega Lombarda	Sabato	45	87	132
Seggiano	Via del Santuario	Mercoledì pom.	17	35	52
Limito	Vie Gramsci-Palermo-Puglie	Sabato	23	44	67
TOTALE			85	166	251

Il mercato di Pioltello è molto frequentato e attira consumatori anche dai comuni vicini; l'affluenza ai mercati di Seggiano e di Limito è invece minore (a Limito anche per la concorrenza del contemporaneo e più vasto mercato di Pioltello).

Il mercato di Pioltello è stato ristrutturato recentemente con un progetto studiato e approvato con il contributo dell'Associazione Commercianti del mandamento di Melzo e dell'Unione del commercio di Milano.

Alcuni fenomeni rilevanti:

- sono attualmente vacanti 20 posteggi (6 alimentari e 14 non alimentari: 1 non alimentare a Pioltello, 2 alimentari + 1 non alimentare a Seggiano, 4 alimentari + 12 non alimentari a Limito); la scarsa appetibilità dei mercati genera numerose richieste motivate di sospensione, rinuncia, revoca ...
- in tutti e 3 i mercati vi sono stati negli ultimi anni numerosissimi subentri (di extracomunitari a Seggiano e Limito, di operatori locali a Pioltello, dove i posteggi sono più ambiti)
- molti operatori extracomunitari sono subentrati nell'attività di operatori locali, segno di una loro iniziale ma crescente integrazione nel tessuto socio-economico del comune, che contemporaneamente si nota anche nel commercio in sede fissa; gli operatori extracomunitari titolari di posteggio sono 27 (10 a Pioltello, 13 a Seggiano e 4 a Limito), erano 13 a inizio 2004
- nel settore non alimentare circa l'80% delle attività è di generi tessili-abbigliamento-calzature.

L'attività dei mercati può essere equiparata a quella di 36-38 negozi in sede fissa, 12-13 alimentari + 24-25 non alimentari (dei quali circa 20 di generi tessili, abbigliamento, calzature).

Alle varie manifestazioni, feste e sagre, organizzate dalla Pro Loco in diversi periodi dell'anno partecipano operatori su aree pubbliche di numerose merceologie.

Per il futuro gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale consistono in:

- contenimento della dimensione dei mercati nei limiti attuali, con eventuale riduzione dei posteggi da tempo non occupati al mercato di Limito
- trasferimento del mercato di Seggiano nelle aree di via alla Stazione ad integrazione delle strutture di mobilità e commerciali ivi previste
- conferma del trasferimento alla Pro Loco dell'organizzazione di sagre e feste con la partecipazione di operatori commerciali su aree pubbliche
- revisione delle aree per attività isolate
- nuovo mercato etnico, collezionismo, antiquariato e artigianato la domenica nel nuovo parcheggio Fs in progetto nell'area di via Lombardia a Limito.

REGOLAMENTO

CAPITOLO I - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 1 - Istituzioni normative

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato da

- D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 Titolo X "Commercio al dettaglio su aree pubbliche"
- Legge Regione Lombardia 21 marzo 2000 n. 15 "Norme in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del D. Lgs. n. 114/98 e primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche"
- L. R. 3 aprile 2001 n.6
- L. R. 25 novembre 2002 n. 27
- Ordinanza Ministero della Salute 3 aprile 2002.

L'attività può essere svolta:

A - in posteggi dati in concessione per 10 anni

B - in forma itinerante.

Il presente regolamento riguarda i mercati settimanali, feste, sagre e commercio itinerante; ha validità temporale indeterminata e può essere aggiornato in qualsiasi momento.

CAPITOLO II - MERCATO SETTIMANALE

Articolo 2 - Modalità di svolgimento

A Pioltello si svolgono 3 mercati settimanali con le seguenti modalità di spazio e tempo:

	Localizzazione	Giorno	Alimentari	Non alimentari	TOTALE
Pioltello	Piazza Lega Lombarda	Sabato	45	87	132
Seggiano	Via del Santuario	Mercoledì pom.	17	35	52
Limito	Via Gramsci-Palermo-Puglie	Sabato	23	44	67
TOTALE			85	166	251

ORARIO PIOLTELLO	Estivo 1 mar.-30 nov.	Invernale 1 dic.-28 feb.
Occupazione Posteggi	06.00-08.00	06.30-08.00
Vendita	07.00-13.00	07.30-13.00
Sgombero dell'area	13.00-14.30	13.00-14.30

ORARIO SEGGIANO	Estivo 1 apr.-30 ott.	Invernale 1 nov.-30 marzo.
Occupazione Posteggi	12.30-14.30	12.30-14.30
Vendita	14.00-18.30	14.00-18.00
Sgombero dell'area	18.30-19.30	18.00-19.00

ORARIO LIMITO	Estivo 1 mar.-30 nov.	Invernale 1 dic.-28 feb.
Occupazione Posteggi	6.00-7.00	6.30-7.30
Vendita	7.00-13.00	7.30-13.00
Sgombero dell'area	13.00-14.00	13.00-14.00

Articolo 3 - Consultazione delle parti sociali

E' istituita una Commissione consultiva delle parti sociali composta dai rappresentanti delle Associazioni dei consumatori, degli operatori su aree pubbliche e dell'amministrazione comunale di Pioltello; la Commissione è presieduta e nominata dal Sindaco.

I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento sono stabiliti dal Sindaco, sentite la parti sociali.

La Commissione è consultata in riferimento a:

- programmazione dell'attività

- definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree e del numero di posteggi
- istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione
- definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico
- predisposizione dei regolamenti comunali.

Articolo 4 - Disposizioni generali

Qualora ricada in un giorno festivo il mercato può essere spostato al giorno non festivo precedente o soppresso, secondo un calendario predisposto entro la fine dell'anno dall'Ufficio Commercio.

Non è previsto mercato nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua.

Per particolari motivi di interesse pubblico l'Amministrazione Comunale può determinare modifiche temporanee delle aree, del giorno e degli orari.

L'Amministrazione può approvare apposite convenzioni con consorzi, società di servizi o cooperative di operatori su aree pubbliche per la gestione dei servizi relativi al funzionamento di mercati, fiere e feste.

L'attività può essere esercitata in fasce orarie anche diverse rispetto a quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa (dalle ore 7.00 alle ore 22.00).

La fascia oraria massima di articolazione dell'orario è compresa tra le ore 5.00 e le ore 24.00.

Articolo 5 - Autorizzazione e concessione di posteggio

Il Comune rilascia l'autorizzazione al commercio su aree pubbliche ai mercati e contestualmente la relativa concessione di posteggio; ai due documenti deve essere allegata planimetria con identificazione del posteggio assegnato, con la relativa superficie.

L'autorizzazione abilita all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale e alla partecipazione a fiere/sagre sull'intero territorio nazionale.

La concessione di posteggio ha durata decennale e alla scadenza si intende rinnovata per un egual periodo con una semplice comunicazione dell'assegnatario e può essere disdetta in qualunque momento dall'operatore; in prossimità della scadenza l'Ufficio Commercio del Comune si attiverà per informare gli operatori della necessità di rinnovo.

Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato un nuovo posteggio senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale.

Il nuovo posteggio è assegnato prioritariamente nello stesso mercato o in subordine in altra area tenendo conto delle indicazioni dell'operatore.

Articolo 6 - Procedura per la concessione di posteggi disponibili

Quando si rendessero disponibili dei posteggi il Comune provvede:

- a informare gli operatori presenti al mercato, che hanno diritto prioritario a trasferirsi per migliorarsi nel posteggio libero
- a trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul BURL, che avviene a cadenza mensile, i dati concernenti i posteggi da assegnare.

Dalla data di pubblicazione sul BURL, e per un periodo massimo di 60 giorni, possono essere inoltrate domande di autorizzazione/concessione di posteggio.

Le domande fuori termine si intendono respinte e non danno luogo ad alcun diritto di priorità per il futuro.

L'assegnazione del posteggio sarà effettuata secondo i seguenti criteri, in ordine successivo di priorità:

- maggior numero di presenze ai singoli mercati
- anzianità di iscrizione al Registro delle imprese
- anzianità di commercio su aree pubbliche, attestata dal Registro delle Imprese
- ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda il Comune formula la graduatoria di assegnazione, contro la quale è ammessa istanza di revisione da presentarsi entro i successivi 15 giorni; sull'istanza il Comune si pronuncia entro 15 giorni e l'esito dell'istanza è pubblicato il giorno stesso della pronuncia.

Articolo 7 - Trasferimento d'azienda e concessione di posteggio

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda comporta il trasferimento della concessione di posteggio senza soluzione di continuità e con il mantenimento delle modalità acquisite di presenza al mercato.

Articolo 8 - Sospensione dell'autorizzazione

Il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario, nei seguenti casi di particolare gravità o di recidività (stessa violazione per almeno 2 volte nel corso dell'anno):

- mancato rispetto della pulizia di posteggio e dell'area di mercato
- mancato rispetto del "Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e la tutela del decoro dell'igiene ambientale" e dell'ordinanza n. 131/2005, relativa alla raccolta dei rifiuti
- abusiva estensione di oltre 1/3 della superficie autorizzata
- danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo
- mancato pagamento di Tosap e Tarsu entro 60 giorni dalla scadenza.

La mancata regolarizzazione del pagamento della Tosap e della Tarsu entro il termine di scadenza della successiva rata comporta la sospensione a tempo indeterminato dell'attività di vendita fino all'avvenuto pagamento di tutte le pendenze pregresse, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9.

Articolo 9 - Revoca dell'autorizzazione

La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio.

L'autorizzazione è revocata per:

- mancato inizio dell'attività entro 6 mesi dal rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità
- perdita dei requisiti di accesso all'attività (art. 5 D. Lgs. 114/98)
- mancata ripresa dell'attività entro 1 anno dal trasferimento in proprietà o gestione dell'azienda
- decadenza della concessione di posteggio qualora non venga utilizzato, senza giustificato motivo, per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 mesi nel corso dell'anno, escluse le assenze per malattia, maternità e servizio militare; la decadenza è automatica e l'autorizzazione è revocata;
- morte del titolare, mancato subentro degli eredi nei termini di legge;
- in caso di mancata regolarizzazione del pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico protrattasi per oltre un anno (al terzo pagamento non effettuato).

L'autorizzazione al commercio itinerante può essere revocata in caso di mancato svolgimento dell'attività per più di 1 anno, salvo proroga per comprovata necessità non superiore a 3 mesi.

Per gravi e comprovati motivi può essere disposta una deroga dei termini di revoca per un periodo non superiore a 6 mesi.

Articolo 10 - Registro di mercato e di spunta

Presso l'Ufficio Commercio è istituito per ogni singolo mercato:

- REGISTRO DI MERCATO con l'elenco dei concessionari di posteggio, estremi dell'autorizzazione, superficie assegnata, data e scadenza della concessione
- REGISTRO DI SPUNTA con la graduatoria degli operatori spuntisti determinata in ordine prioritario da:
 - più alto numero di presenze
 - a parità di presenze, maggior anzianità di autorizzazione certificata dalla data di iscrizione al Registro Imprese CCIAA.

Articolo 11 - Presenza al mercato, perdita e assegnazione temporanea del posteggio

I concessionari che non si presentino entro mezz'ora dall'orario stabilito per l'inizio della vendita saranno considerati assenti e possono incorrere per quel giorno nella perdita dell'uso del posteggio.

Non saranno considerate assenze quelle determinate da malattia o altri gravi motivi giustificati entro 10 giorni dalla ripresa dell'attività e quelle dei mesi di gennaio e agosto.

I posteggi temporaneamente liberi potranno essere assegnati agli operatori spuntisti presenti. Qualora, dopo l'assegnazione agli operatori spuntisti registrati, risultassero dei posteggi liberi questi possono essere assegnati a operatori presenti e non iscritti

nel Registro di Spunta.

Gli operatori interessati a essere iscritti nel Registro di Spunta devono presentare richiesta scritta all'Ufficio Commercio inoltrandola a mezzo posta o consegnate all'ufficio protocollo del Comune.

La richiesta deve contenere i dati identificativi dell'operatore, indirizzo, numero e data di iscrizione CCIAA, codice fiscale e partita Iva, mercato per il quale si richiede l'iscrizione; per i mercati concomitanti del sabato di Pioltello e Limito può essere scelta una sola iscrizione.

Gli operatori spuntisti che totalizzano un numero di presenze inferiore a 8 nel corso dell'anno, per ogni singolo mercato, sono esclusi dalla graduatoria per l'anno successivo e per rientrarvi devono ripetere la procedura d'iscrizione presentando una nuova domanda.

Hanno diritto a registrare la presenza gli operatori presenti alle operazioni di spunta, purché dotati delle attrezzature di vendita e della merce.

L'assegnazione verrà effettuata da personale della Polizia Locale sulla base della graduatoria di spunta, secondo i criteri merceologici alimentare e non alimentare, consentendo le occupazioni dei posteggi conformemente al settore merceologico.

I concessionari di posteggio che si presentino successivamente, possono solo occupare gli eventuali posteggi ancora liberi, dopo l'assegnazione agli spuntisti.

Articolo 12 - Sistemazione delle attrezzature di vendita e utilizzo del suolo.

I banchi di vendita, gli automarket, i veicoli e le attrezzature di vendita devono essere collocati negli spazi assegnati al posteggio secondo la planimetria del mercato.

Non è permesso occupare passi carrabili e ostruire ingressi di abitazioni e negozi; è vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi; qualora non rientrino nella dimensione del posteggio i veicoli dovranno essere parcheggiati in normali aree di sosta.

E' vietato l'uso di picchetti ed altri elementi di fissaggio delle tende o delle altre strutture commerciali mobili che possano danneggiare la pavimentazione.

L'uso degli stabilizzatori per gli automezzi è permesso solo mediante l'interposizione di piastre di legno di adeguata dimensione e di spessore minimo di cm. 4.

Articolo 13 - Viabilità

Nell'area del mercato è vietata la circolazione dei veicoli durante tutte le operazioni di occupazione di posteggio, vendita e sgombero.

Deve essere assicurato il transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

Non deve essere ostacolato il transito degli operatori che, per gravi motivi, lascino il posteggio prima dell'orario stabilito.

Articolo 14 - Esposizione dei documenti

Gli operatori durante le ore di vendita hanno l'obbligo di tenere esposto in modo ben visibile il cartello fornito dell'Amministrazione Comunale da cui risultano gli estremi dell'autorizzazione, dell'iscrizione alla CCIAA e della concessione di posteggio; gli operatori devono essere in possesso dei documenti di autorizzazione e concessione in originale, che dovranno essere esibiti a ogni richiesta degli organi di controllo.

Articolo 15 - Esercizio dell'attività e delega

Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono dimostrare, in ogni momento, il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare o qualunque altro titolo.

In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98, con delega scritta del titolare, sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da comunicare all'Ufficio Commercio di norma almeno 24 ore prima dello svolgimento dell'attività, e da esibire su richiesta al personale di Polizia Locale addetto ai controlli.

Nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati, il soggetto delegato dovesse risultare privo della delega o dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività, dovrà immediatamente cessare l'attività fermo restando l'applicazione delle sanzioni a norma di legge.

Articolo 16 - Decoro e ordine delle attrezzature di vendita

I banchi di vendita dovranno avere un'altezza minima di 50 cm dal suolo.

I venditori di fiori, piante, terraglie ed articoli casalinghi, possono disporre i prodotti al suolo nei limiti della superficie di posteggio assegnata.

I venditori hanno l'obbligo di curare esteticamente l'esposizione dei prodotti, che dovrà essere contenuta nell'area assegnata non oltre la delimitazione del banco di vendita, senza ostacolare la viabilità e disturbare i vicini di banco.

Le tende, gli ombrelloni e le aste reggitenda non possono sporgere più di 50 cm. dalla linea anteriore dei banchi e devono essere posti ad altezza non inferiore a 2,00 metri dal piano terra.

Le tende, gli ombrelloni e le aste reggitenda non devono inoltre ostacolare il passaggio dei pedoni nonché l'agibilità di negozi, uffici, passi carrai e ingressi delle abitazioni.

Nell'area del mercato è vietato l'uso di altoparlanti o altri richiami acustici (esclusi i battitori); la reclamizzazione deve essere contenuta in limiti tali da non provocare disturbo ai consumatori e agli operatori limitrofi.

Articolo 17 - Prezzi e modalità di vendita

I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, devono riportare in modo chiaro e ben leggibile l'indicazione del prezzo di vendita, riferita all'unità di misura e di prodotto.

Gli operatori sono inoltre tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni in materia di tracciabilità e di origine dei prodotti agro-alimentari, con particolare attenzione all'ortofrutta e alla carne, di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, vendite sottocosto, etichettatura dei prodotti e ogni altra norma di legge.

Articolo 18 – Igiene, pulizia e raccolta dei rifiuti.

Nella vendita devono essere osservate tutte le norme igienico sanitarie in vigore, e deve essere curata la pulizia dei banchi e dell'area di posteggio.

Gli operatori del settore alimentare devono essere in possesso dei documenti di idoneità sanitaria che devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Controllo.

I rifiuti devono essere raccolti, come prescritto dal “Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e la tutela del decoro dell'igiene ambientale” e dall'Ordinanza n. 131/2005, in sacchi trasparenti per quanto riguarda rifiuto secco e plastica. I venditori di generi ortofrutticoli dovranno conferire gli scarti vegetali nelle cassette. Carta e cartone, opportunamente pressati al fine di ridurre il volume, andranno raccolti all'interno di scatoloni. Le cassette di legno e plastica devono essere ordinatamente accatastate nell'area di posteggio.

E' vietato scaricare i rifiuti liquidi nella rete fognaria e sul suolo (strade, marciapiedi, tornelli degli alberi o nelle aiuole); gli operatori interessati devono comunque sempre avere a disposizione adeguati recipienti a chiusura ermetica da utilizzare in caso di emergenza.

Gli operatori del mercato di Pioltello dovranno svuotare i liquami derivanti dallo svolgimento dell'attività commerciale esclusivamente nelle apposite caditoie.

E' vietato abbandonare scarti e rifiuti sparsi al suolo o in contenitori diversi da quelli prescritti o provenienti da attività svolte fuori dai mercati del comune di Pioltello.

Articolo 19 - Pagamento dei tributi

La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento della tassa o corrispettivo di occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap/Tarsu); le modalità di pagamento sono disciplinate dalle norme del Regolamento Comunale di esazione.

Articolo 20 - Altri mercati

E' prevista l'istituzione di 1 nuovo mercato etnico, collezionismo, antiquariato e artigianato da tenersi preferibilmente la domenica nel nuovo parcheggio Fs in progetto nell'area di via Lombardia a Limito.

Si applicano per analogia e in quanto compatibili le normative regolamentari dei mercati settimanali.

CAPITOLO III - SAGRE E ALTRE MANIFESTAZIONI

Articolo 21 - Sagre e altre manifestazioni commerciali

A Pioltello si tengono nel corso dell'anno numerose manifestazioni di norma organizzate dalla Pro Loco in collaborazione con le ASCO cittadine, in base a un proprio calendario annuale, concordato con l'Amministrazione Comunale, nel corso delle quali partecipano operatori titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. La Pro Loco o gli altri soggetti organizzatori provvedono direttamente a tutte le incombenze operative di partecipazione, localizzazione, ottenimento delle autorizzazioni, rispetto delle norme di sicurezza.

Articolo 22 - Procedure di partecipazione

Gli operatori interessati a partecipare a sagre/manifestazioni devono far pervenire alla Pro Loco, almeno 60 giorni prima della data di svolgimento, una domanda, anche cumulativa per più eventi, che deve contenere dati anagrafici e di residenza, generi trattati, numero di iscrizione al Registro Ditte della CCIAA.

Successivamente verrà stilata una graduatoria di assegnazione dei posteggi in base ai seguenti criteri di priorità:

- maggior numero di presenze effettive
- maggior numero di presenze in graduatoria
- anzianità di commercio sulle aree pubbliche, attestata dal Registro delle Imprese
- continuità di partecipazione negli ultimi 5 anni
- ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda.

Eventuali posteggi non occupati entro l'orario d'inizio delle attività di vendita, saranno assegnati a operatori presenti secondo l'ordine di graduatoria o, esaurita quest'ultima, secondo i precedenti criteri di priorità per l'assegnazione dei posteggi.

Alle sagre/altre manifestazioni si applicano le disposizioni vigenti per i mercati settimanali, in quanto compatibili per analogia.

Articolo 23 - Obblighi degli organizzatori

Gli organizzatori sono responsabili della tenuta del registro di partecipazione a ciascun evento, fornendone copia all'ufficio Commercio.

Gli organizzatori sono inoltre responsabili della viabilità, della durata, della sicurezza, delle prescrizioni sulla raccolta e conferimento dei rifiuti e dovranno versare, almeno 5 giorni solari consecutivi antecedenti lo svolgimento della manifestazione, presso la Tesoreria Comunale – Banca Intesa di via Milano - un deposito cauzionale pari a 1.500 euro per eventuali danni arrecati, con obbligo di ripristino.

Tale deposito potrà essere versato all'inizio di ogni anno e svincolato entro il 31 dicembre dello stesso, fatta salva l'eventuale necessità di escussione parziale o totale, determinata dal Dirigente del Settore competente, in relazione al danno o alle

violazioni riscontrate..

In tal caso dovrà essere ripristinato il deposito per la parte escussa; l'ufficio Commercio provvederà all'escussione previa diffida ai sensi di legge.

Gli organizzatori sono tenuti a corrispondere il rimborso delle spese sostenute dal Comune per servizi prestati da personale comunale al di fuori del normale orario di lavoro, con esclusione delle manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

CAPITOLO IV - ATTIVITA' ITINERANTI

Articolo 24 – Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

La domanda di rilascio dell'autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata r.r. e si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'operatore interessato il provvedimento di diniego entro 90 giorni.

Gli operatori possono esercitare l'attività:

- In forma **itinerante**, su tutto il territorio escluse le zone di cui all'art. 27, effettuando soste per il tempo necessario a servire la clientela e comunque non superiore all'ora di permanenza nel medesimo punto, con successivo spostamento di almeno 500 metri e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata
- nelle fiere sull'intero territorio regionale e nazionale
- ai mercati, nei posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati
- a domicilio dei consumatori.

Nelle **aree urbane**, riportate nella sotto elencata tabella, nonché nella planimetria allegata, potrà essere consentito all'operatore in forma itinerante di sostare nei limiti di tempo specificati, ed esclusivamente per la tipologia delle merci da porre in vendita indicate, a condizione che l'occupazione di suolo sia espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale previo pagamento della TOSAP e della TARSU.

LOCALIZZAZIONE	PERIODO DI SVOLGIMENTO	GENERE DI VENDITA	TIPO DI STRUTTURA	ORARIO DI ATTIVITA'
PIOLTELLO				
Via San Francesco nel parcheggio Penny/Scarpe&Scarpe	Festa di S. Valentino Festa della Donna Festa della Mamma	Fiori e piante	n. 1 bancarella	dalle 8.00 alle 20.00
Via San Francesco nel parcheggio Penny/Scarpe&Scarpe	Stagionale dal 01/10 al 31/03	Produttore agricolo	n. 1 autonegozio	dalle 8.00 alle 20.00
Via San Francesco nel parcheggio Penny/Scarpe&Scarpe	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	Vendita generi alimentari e somministrazione di alimenti e bevande (panini, bibite...)	n. 1 autonegozio	disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa con una fascia massima compresa tra le 5.00 e le 24.00
Via San Francesco nel parcheggio nord di Europlex	Stagionale dal 01/10 al 31/03	Produttore agricolo	n. 1 autonegozio	dalle 8.00 alle 20.00
Via San Francesco nel parcheggio nord di Europlex	Festa di S. Valentino Festa della Donna Festa della Mamma	Fiori e piante	n. 1 bancarella	dalle 8.00 alle 20.00
Cimitero (fra i due ingressi in via Roma)	15/10 – 15/11 per un periodo massimo di 15 gg.	Fiori, piante e articoli funerari (lumini e simili)	n. 1 bancarella	orario di apertura del cimitero
Cimitero (fra i due ingressi in via Roma)	15/10 – 15/11 per un periodo massimo di 15 gg	Caldarroste/dolciumi	n. 1 bancarella con superficie massima di mq. 6	orario di apertura del cimitero

LOCALIZZAZIONE	PERIODO DI SVOLGIMENTO	GENERE DI VENDITA	TIPO DI STRUTTURA	ORARIO DI ATTIVITA'
Mercato (spazio da concordare con la Polizia Locale, se reperibile)	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	Caldarroste/gelati	n. 1 bancarella con superficie massima di mq. 6	giornata e orario di mercato
Piazza Lega Lombarda (area mercato)	Dal 1° aprile al 30 settembre	Vendita generi alimentari e somministrazione di alimenti e bevande (panini, bibite...)	n. 1 autonegozio	disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa ma con una fascia massima compresa tra le 20.00 e le 24.00 dal lunedì al sabato e alla domenica dalle ore 14.00 alle ore 24.00
SEGGIANO				
Via Piemonte campo sportivo	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	Vendita generi alimentari e somministrazione di alimenti e bevande (panini, bibite...)	n. 1 autonegozio	negli orari di svolgimento delle manifestazioni sportive e pubbliche
Via Grandi/Gorizia (parcheggio)	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	Vendita generi alimentari e somministrazione di alimenti e bevande (panini, bibite...)	n. 1 autonegozio	disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa con una fascia massima compresa tra le 5.00 e le 24.00
Mercato (spazio da concordare con la Polizia Locale se reperibile)	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	Caldarroste/gelati	n. 1 bancarella con superficie massima di mq. 6	giornata e orario di mercato
LIMITO				
Cimitero parcheggio entrata est	15/10 - 15/11 Per un periodo massimo di 15 gg.	Fiori, piante e articoli funerari (lumini e simili)	n. 1 bancarella	orario di apertura del cimitero
Cimitero parcheggio entrata est	15/10 - 15/11 Per un periodo massimo di 15 gg.	Caldarroste/dolciumi	n. 1 bancarella con superficie massima di mq. 6	orario di apertura del cimitero
Mercato (spazio da concordare con la Polizia Locale se reperibile)	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	Caldarroste/gelati	n. 1 bancarella con superficie massima di mq. 6	giornata e orario di mercato

I titolari di chioschi per la vendita di fiori presso i cimiteri, non possono usufruire di altri spazi per autorizzazioni temporanee di vendita.

La presentazione della domanda non potrà avvenire prima dei 60 giorni solari consecutivi dalla data di inizio del periodo di svolgimento sopra indicato.

L'assegnazione avverrà osservando i seguenti criteri (in ordine decrescente):

- a) anzianità di iscrizione al registro delle imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;

- b) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal Registro delle Imprese;
- c) ordine cronologico di spedizione o presentazione della domanda.

Le autorizzazioni di cui sopra avranno massimo una durata annuale, fermo restando il rispetto dei periodi sopra indicati.

Per comprovati motivi di ordine pubblico/sociale, il Dirigente del settore competente, potrà procedere alla sospensione dell'autorizzazione per il periodo di un anno o superiore.

Articolo 25 – Modalità di raccolta dei rifiuti

E' vietato scaricare i rifiuti liquidi nella rete fognaria e sul suolo (strade, marciapiedi, tornelli degli alberi o nella aiuole). I rifiuti debbono comunque essere raccolti in appositi contenitori (per i liquidi) e in sacchi di plastica trasparenti per quanto riguarda rifiuto secco e plastica. Tutti i rifiuti devono essere portati via a cura dell'operatore commerciale al momento dello spostamento del veicolo, e conferiti secondo le modalità di raccolta previste dal comune di residenza dello stesso.

Articolo 26 – Determinazione degli orari

L'esercizio del commercio in forma itinerante, in via generale, è consentito nella stessa fascia oraria prevista per gli esercizi in sede fissa e precisamente non prima delle ore 7.00 e non oltre le ore 22.00 per i settori merceologici alimentare e non alimentare, mentre la somministrazione di alimenti e bevande è consentita dalle ore 5.00 alle ore 24.00, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 24 e 29.

E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante la domenica e nei giorni festivi.

Articolo 27 – Divieti

Per motivi di viabilità è vietato il commercio itinerante, nonché la vendita da parte dei produttori agricoli, nelle seguenti aree, come meglio specificato nell'allegata planimetria:

- SP 11 Padana Superiore
- SP 103 Cassanese
- SP 14 Rivoltana
- SP 121 Pobbiano-Cavenago
- Centro Storico di Pioltello e Limite (delimitazione Prg)
- Area Santuario a Seggiano: via Don Amati – via del Santuario (tratto Don Amati/d'Annunzio) fatto salvo quanto previsto dall'art. 29)
- Via Pordenone
- Via San Francesco (fatto salvo quanto previsto dagli artt. 24 e 29)
- Area Quartiere Pioltello Nuova delimitata dalle vie Cimarosa, Cilea, Bellini (tratto Cimarosa/Puccini), Mozart (tratto Cimarosa/Puccini), Leoncavallo (tratto Cimarosa/Cilea).

In ogni caso devono essere osservate tutte le disposizioni del Codice della Strada.

Nell'orario di svolgimento di mercati, sagre ... gli operatori itineranti dovranno mantenere una distanza, misurata per via stradale secondo il percorso più breve, non inferiore a 500 metri dall'area dell'evento.

CAPITOLO V - POSTEGGI ISOLATI

Articolo 28 – Assegnazione, revoca, decadenza

I posteggi fuori mercato (“il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione, che non ricade in un’area mercatale”) sono assegnati ai titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche con la procedura del bando di concorso pubblico, approvato con determinazione del Dirigente competente, sulla base di apposita graduatoria.

Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell’ordine, i seguenti criteri (in ordine decrescente):

- a) anzianità di iscrizione al registro delle imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
- b) anzianità di esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal Registro delle Imprese;
- c) ordine cronologico di spedizione o presentazione della domanda.

Le assegnazioni sopra citate avranno durata decennale.

I posteggi fuori mercato in attesa di assegnazione, nelle more di attuazione del bando, sono concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che presentino richiesta di assegnazione provvisoria. L’assegnazione avverrà osservando i criteri sopra citati; la presentazione della domanda non potrà avvenire prima dei 60 giorni solari consecutivi dalla data di inizio del periodo di svolgimento sotto indicato. Queste assegnazioni temporanee avranno durata annuale.

Per la revoca o sospensione dell’autorizzazione valgono le regole degli artt. 8 e 9 del presente regolamento.

Articolo 29 – Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato.

L’ubicazione dei **posteggi fuori mercato**, la dimensione, i generi vendibili, gli orari di attività sono riportati nella sottoelencata tabella, nonché nella planimetria allegata:

LOCALIZZAZIONE	PERIODO DI SVOLGIMENTO	GENERE DI VENDITA	TIPO DI STRUTTURA	ORARIO DI ATTIVITA’
PIOLTELLO				
Cimitero Via Don Carrera	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	Fiori, piante e articoli funerari (lumini e simili)	n. 1 chiosco	disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, nonché rispetto di quanto stipulato nel relativo atto di concessione

LOCALIZZAZIONE	PERIODO DI SVOLGIMENTO	GENERE DI VENDITA	TIPO DI STRUTTURA	ORARIO DI ATTIVITA'
Via Mozart/Milano (parco Bramante)	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	Vendita generi alimentari e somministrazione di alimenti e bevande (panini, bibite...)	n. 1 chiosco	disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa con una fascia massima compresa tra le 7.00 e le 24.00, nonché rispetto di quanto stipulato nel relativo atto di concessione
SEGGIANO				
Via Tobagi (parco)	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	Vendita generi alimentari e somministrazione di alimenti e bevande (panini, bibite...)	n. 1 chiosco	disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa con una fascia massima compresa tra le 8.00 e le 20.00, nonché rispetto di quanto stipulato nel relativo atto di concessione
CIS 14 (area verde)	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	Vendita generi alimentari e somministrazione di alimenti e bevande (panini, bibite...)	n. 1 chiosco	disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa con una fascia massima compresa tra le 7.00 e le 24.00, nonché rispetto di quanto stipulato nel relativo atto di concessione
LIMITO				
Cimitero via Dante Parcheggio ovest cimitero	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	Fiori, piante e articoli funerari (lumini e simili)	n. 1 chiosco	disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, nonché rispetto di quanto stipulato nel relativo atto di concessione
Cascina Besozza Parco zona sud	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	Vendita generi alimentari e somministrazione di alimenti e bevande (panini, bibite...)	n. 1 chiosco	disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa con una fascia massima compresa tra le 8.00 e le 20.00, nonché rispetto di quanto stipulato nel relativo atto di concessione

CAPITOLO VI - SANZIONI

Articolo 30 - Sanzioni

Le violazioni del presente regolamento sono sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 29 del D. Lgs. 114/98, fatte salve speciali violazioni e relative sanzioni previste da altre leggi e regolamenti.